

# *Circolari per la clientela*

**Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore della ristorazione - Modalità e termini di presentazione della dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “*de minimis*”**

## 1 PREMESSA

L'art. 1 co. 17-*bis* del DL 6.11.2021 n. 152, conv. L. 29.12.2021 n. 233, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione, al fine di sostenerne la ripresa e la continuità delle attività.

Con il DM 29.4.2022 (pubblicato sulla G.U. 5.7.2022 n. 155) sono stati definiti i soggetti beneficiari, l'ammontare del contributo e le relative modalità di erogazione.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 2.11.2022 n. 406608 sono stati determinati il contenuto, le modalità e i termini di presentazione del modello di dichiarazione attestante gli aiuti ricevuti in regime "*de minimis*", da trasmettere alla stessa Agenzia delle Entrate al fine del riconoscimento del suddetto contributo.

## 2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo in esame le imprese:

- risultate ammissibili ai contributi a fondo perduto riconosciuti per i settori del *wedding*, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e di *hotel*, ristoranti e *catering* (c.d. "HO.RE.CA"), di cui all'art. 1-ter co. 1 del DL 73/2021, secondo quanto previsto dalle disposizioni del DM 30.12.2021;
- che svolgono quale attività prevalente, come comunicata all'Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9, una di quelle individuate dai codici ATECO riportati nella seguente tabella.

Codice ATECO	Descrizione
56.10	Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.21	Fornitura di pasti preparati ( <i>catering</i> per eventi)
56.30	Bar e altri esercizi simili senza cucina

## 3 DICHIARAZIONE AIUTI "*DE MINIMIS*"

Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti in possesso dei suddetti requisiti sono tenuti ad inviare una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, attestante l'ammontare degli aiuti di Stato "*de minimis*" ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013.

### 3.1 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, contenente, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- l'attestazione di aver ricevuto il contributo di cui all'art. 1-ter co. 1 del DL 73/2021 e di svolgere come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei codici ATECO 56.10, 56.21 o 56.30;
- l'ammontare complessivo degli aiuti concessi al dichiarante e agli altri soggetti facenti parte della medesima impresa unica nell'ambito del regime "*de minimis*", la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.

Qualora il dichiarante operi in più settori, deve altresì indicare, a seconda dei casi, che:

- l'impresa opera anche in settori economici esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 e, tuttavia, dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi tale da garantire che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regime "*de minimis*" non abbiano beneficiato di aiuti;

- l'impresa opera anche nel settore economico del “trasporto di merci su strada per conto terzi” e tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi tali da garantire che gli aiuti ottenuti relativamente al settore del trasporto di merci per conto terzi non superino il massimale di 100.000,00 euro e che gli aiuti ottenuti complessivamente non superino il massimale di 200.000,00 euro.

### **3.2 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE**

La dichiarazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate:

- in via telematica, mediante la procedura *web* resa disponibile nell'area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet della stessa Agenzia delle Entrate;
- direttamente dal dichiarante o tramite un intermediario, di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del dichiarante ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e corrispettivi”;
- mediante lo specifico modello approvato dalla stessa Agenzia.

#### ***Termini di presentazione***

La trasmissione della dichiarazione deve essere effettuata dal 7.11.2022 al 21.11.2022.

Ai fini dell'accesso al beneficio non rileva l'ordine di cronologico di presentazione della dichiarazione.

#### ***Dichiarazione sostitutiva***

Nel suddetto periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova dichiarazione, in sostituzione della dichiarazione precedentemente trasmessa.

### **3.3 RICEVUTE**

A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso la dichiarazione nella sezione della propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate “Servizi - Consultazioni e ricerca - Ricerca ricevute”.

### **3.4 DICHIARAZIONE TRASMESSA DA INTERMEDIARIO - COMUNICAZIONE TRAMITE PEC**

Qualora la dichiarazione sia trasmessa da un intermediario, al dichiarante che lo ha delegato viene comunque inviata, al proprio indirizzo PEC, un'apposita comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa per suo conto una dichiarazione per accedere al contributo a fondo perduto per la ristorazione.

Successivamente all'accoglimento della dichiarazione, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del dichiarante nella sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

## **4 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO**

L'ammontare del contributo spettante viene definito al termine del periodo di presentazione delle dichiarazioni sugli aiuti *“de minimis”*.

Le risorse finanziarie destinate all'agevolazione, pari a 10 milioni di euro, sono erogate alle imprese in possesso dei requisiti e che hanno validamente presentato la dichiarazione, con le seguenti modalità:

- il 70% delle risorse è ripartita in egual misura tra tutti i beneficiari;
- in aggiunta, il 20% dell'assegnazione finanziaria è ripartita, in egual misura, tra i beneficiari che presentano un ammontare di ricavi 2019 superiore a 100.000,00 euro;
- il restante 10% dell'assegnazione finanziaria si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese beneficiarie che presentano un ammontare di ricavi 2019 superiore a 300.000,00 euro.

L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra:

- l'importo spettante;
- l'importo residuo di aiuti ancora fruibili determinato in base all'ammontare di aiuti in regime “*de minimis*” indicato dal soggetto nell'apposita dichiarazione.

## **5 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

L'Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto:

- dopo alcuni controlli con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria;
- mediante accredito diretto sul conto corrente sul quale è stato erogato il contributo di cui all'art. 1-ter co. 1 del DL 73/2021.

L'importo del contributo riconosciuto e l'emissione del mandato di pagamento del contributo sono comunicati all'interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito”.

Qualora non siano superati i controlli, nella stessa area del portale è comunicato il mancato riconoscimento del contributo e i motivi che lo hanno determinato.

### ***Autocertificazione di regolarità antimafia***

Solo nel caso in cui l'ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000,00 euro, nella stessa area riservata è comunicato solo l'importo spettante e l'informazione che, prima di procedere all'erogazione, il dichiarante deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate, anche mediante un intermediario delegato:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla dichiarazione antimafia, come disciplinata dal DLgs. 159/2011, con l'indicazione dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia;
- oppure la dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 co. 52 della L. 190/2012.

Il modello di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato:

- esclusivamente tramite PEC all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it;
- entro il 15.12.2022.

## **6 CONTROLLI SUCCESSIVI**

Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo dei dati dichiarati, ai sensi degli artt. 31 ss. del DPR 600/73 in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

## **7 RECUPERO DEL CONTRIBUTO NON SPETTANTE**

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle Entrate:

- recupera il contributo non spettante con i relativi interessi;

- irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravidimento operoso.

È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni.

I suddetti versamenti devono essere effettuati:

- mediante il modello F24;
- utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 11.7.2022 n. 36.